



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N.77 DEL 7 febbraio 2019

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da PIMIT S.a.s. di Bruno Antonino – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016 per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il servizio “multiservice” di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio, minuta manutenzione edile e delle aree a verde presso la sede regionale Rai della Sicilia e gli uffici distaccati di Catania - Importo a base d’asta: euro 199.042,26 - S.A.: RAI Radiotelevisione Italiana

PREC 251/18/S

Il Consiglio

VISTA l’istanza singola prot. n. 123654 del 3 novembre 2017 presentata da PIMIT S.a.s. di Bruno Antonino relativamente alla procedura di gara in oggetto, nella quale l’istante contesta la legittimità dell’operato della stazione appaltante che, in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta classificatasi al primo posto della graduatoria provvisoria, ha ritenuto la stessa congrua, pur in presenza di una asserita alterazione del contenuto dell’offerta originaria, effettuata dal concorrente nell’ambito delle giustificazioni fornite, in particolare mediante la correzione di presunti errori di calcolo relativi alle unità lavorative, al monte ore, agli oneri e all’utile di impresa;

VISTO l’avvio dell’istruttoria effettuato in data 21 dicembre 2018;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza e dell’Autorità, le valutazioni dell’amministrazione in ordine agli elementi e alla congruità della offerta sono espressione di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale e possono essere sindacate solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto. Conseguentemente, il sindacato non può tradursi in una nuova ed autonoma verifica di merito dell’offerta presentata e delle sue singole voci, sostituendo così la valutazione di chi opera il sindacato al giudizio formulato dall’organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto (Cons. Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; deliberazione ANAC n. 488 del 3 maggio 2017);

CONSIDERATO che la verifica della congruità di un’offerta ha natura globale e sintetica, vertendo sull’attendibilità della medesima nel suo insieme, e quindi sulla sua idoneità a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell’appalto, onde il relativo giudizio non ha per oggetto la ricerca



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

di singole inesattezze dell'offerta economica. Fermo restando il principio dell'immodificabilità dell'offerta, è stata riconosciuta la modificabilità delle giustificazioni, nonché l'ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e dia garanzia di una corretta esecuzione (da ultimo: Cons. Stato, sez. V, 10 ottobre 2017, n.4680; deliberazione ANAC n. 475 del 23 maggio 2018);

CONSIDERATO che, in sede di verifica delle singole voci che compongono l'offerta, la stazione appaltante ha chiesto in particolare di chiarire la congruità del monte ore dichiarato dal concorrente rispetto agli orari di servizio previsti dal capitolato d'appalto e la coerenza dell'importo offerto per i servizi a canone, come risultante dal ribasso, rilevando una mancanza di copertura economica per euro 7.704,71;

RITENUTO che nel caso di specie non sussistono, in ragione delle argomentazioni fornite dalla stazione appaltante, profili di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto nel subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fermo restando che spetta all'amministrazione procedere alla valutazione di merito dei singoli elementi e della congruità dell'offerta nel suo complesso;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

- l'operato della stazione appaltante conforme alla normativa di settore

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 14 febbraio 2019

Il Segretario Maria Esposito